

REGOLAMENTO (CEE) N. 3158/75 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1975

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (anno 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ⁽¹⁾, qui di seguito denominato « accordo », ed il protocollo che fissa talune disposizioni relative a detto accordo a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ⁽²⁾, qui di seguito denominato « protocollo », dispongono l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 100 tonnellate di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originari di Cipro; che la dichiarazione comune relativa all'articolo 2 del protocollo ripartisce questo contingente tariffario fra gli Stati membri nel modo seguente: 70 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria e 30 tonnellate per i nuovi Stati membri; che, a norma dell'allegato I dell'accordo, i dazi contingenziali sono pari al 30 % dei dazi della tariffa doganale comune; che, per quanto riguarda i dazi contingenziali che i nuovi Stati membri devono applicare, devono essere osservate le disposizioni speciali del protocollo e dell'atto di adesione ⁽³⁾; che, per rispettare le disposizioni particolari del protocollo, è opportuno prevedere regimi differenti per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall'altro;

considerando che per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria:

- è necessario garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dei dazi contingenziali a tutte le importazioni dei prodotti in questione fino all'esaurimento del contingente;
- un sistema di utilizzazione basato sulla ripartizione tra gli Stati membri sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, detta ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei prodotti in questione originari di Cipro in detti Stati durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale considerato;
- tuttavia, tenuto conto del fatto che durante gli ultimi tre anni non sono state effettuate importazioni di detti prodotti originari di Cipro, né possono venire formulate previsioni per il 1976, è opportuno — per assicurare un'equa ripartizione fra gli Stati membri interessati — prevedere una partecipazione notevole e ponderata di detti Stati al volume contingenziale;
- per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri interessati, occorre suddividere il volume del contingente in due parti, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale; per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 75 % circa del volume contingenziale;
- le aliquote iniziali degli Stati membri interessati possono esaurirsi più o meno rapidamente; per tener conto di questo fatto ed evitare qualsiasi discontinuità è necessario che ciascuno Stato

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 88.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua prima aliquota prelevi un'aliquota supplementare dalla riserva; il prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata utilizzata quasi totalmente e ciò fino all'esaurimento della riserva; le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

— se, a una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro interessato si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario assegnato alla Comunità nella sua composizione originaria rimanga inutilizzata in uno dei suddetti Stati membri, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

— poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che per quanto riguarda i nuovi Stati membri:

— a norma del protocollo, un volume di 30 tonnellate è assegnato globalmente ai nuovi Stati membri; per la ripartizione di questo volume fra di loro, la situazione inerente ai precedenti ed alle previsioni si presenta negli stessi termini che per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria; pertanto appare opportuno suddividere questo volume nello stesso modo tra i nuovi Stati membri;

— i dazi contingenti devono essere determinati dai nuovi Stati membri in conformità, in particolare, degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del protocollo;

— è opportuno garantire l'eguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente e l'applicazione, senza interruzione, dei dazi contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, fino all'esaurimento del contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, un contingente tariffario di 100 tonnellate è aperto nella Comunità per le fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ed i cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originari di Cipro. Questo contingente è ripartito e gestito conformemente alle seguenti disposizioni.

SEZIONE I

Disposizioni riguardanti la Comunità nella sua composizione originaria

Articolo 2

Nel quadro del contingente di cui all'articolo 1, i dazi della tariffa doganale comune sono parzialmente sospesi ai seguenti livelli per un volume di 70 tonnellate:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi %
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:	
	A. di fibre tessili sintetiche	2,5
	B. di fibre tessili artificiali	3,0

Articolo 3

1. Una prima parte di 52 tonnellate del contingente di cui all'articolo 2 viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1976, ammontano ai quantitativi qui di seguito indicati:

Germania	14 tonnellate,
Benelux	10 tonnellate,
Francia	15 tonnellate,
Italia	13 tonnellate.

2. La seconda parte, pari a 18 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 4

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 3, paragrafo 1 — o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 6 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 6

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1976, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1976, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1976, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1976 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 7

La Commissione contabilizza i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1976, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti i nuovi Stati membri*Articolo 9*

Entro i limiti del contingente tariffario di cui all'articolo 1, i nuovi Stati membri applicano dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia fissate nell'atto di adesione, nell'accordo e nel protocollo.

Articolo 10

Nel quadro del contingente, un volume di 30 tonnellate è ripartito fra i nuovi Stati membri, secondo le seguenti aliquote :

Danimarca	10 tonnellate,
Irlanda	8 tonnellate,
Regno Unito	12 tonnellate.

SEZIONE III

Disposizioni generali*Articolo 11*

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 12

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI